



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 20/07/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) - MTR 2026-2029 - dpcm DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, addì venti del mese di luglio alle ore 18:00, nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MESSINA SALVATORE	X		10	FAVA SONIA	X	
2	MARSAGLIA CAGNOLA GIUSEPPE	X		11	BOCCHETTA ANTONINO		X Giust
3	AGHEMO GIULIANA	X		12	RUSSELLO ALICE		X Giust
4	PASSARETTI ANTONELLA	X		13	FONTANA ANDREA	X	
5	MARTELLO LUIGI	X		14	TURLETTO ROBERTO ANGELO	X	
6	SERGNESE STEFANO	X		15	BARACCO LUCA	X	
7	SAVASTANO ALESSANDRO	X		16	BORELLO ANDREA	X	
8	BONTA' GERLANDO	X		17	MILANO ENDRIO	X	
9	MARCHETTI PAOLO	X					

*Giust – Assente Giustificato/a

*Ingiust – Assente ingiustificato/a

Assume la presidenza il Dott. Salvatore Messina.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. Di Monte Pietrantonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) - MTR 2026-2029 - DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2025 ad oggetto: "Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. Art. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267";
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12 dicembre 2025 ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 – Approvazione";
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 12 dicembre 2025 ad oggetto, "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2027-2028";
- La Deliberazione della Giunta Comunale 1 del 15 gennaio 2026 ad oggetto, "Approvazione del piano esecutivo di gestione "parte finanziaria" 2026-2028. Ufficio Finanze";
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30/07/2016, ad oggetto "Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative - modifiche";

VISTI:

- Il D.lgs. 126 del 10/08/2014 il quale integra e modifica il precedente D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42;
- La Legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026);
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) – 2026-2028 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 19 in data 30/01/2026;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;



- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022 ha approvato il nuovo Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Caselle Torinese è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, Consorzio di Area Vasta – CB 16, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/R/RIF/2025;

Preso atto della procedura di validazione del PEF (Piano Economico Finanziario) – MTR 2026-2029, con esito positivo, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito Consorzio di Area Vasta CB16, come da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 23/06/2026, immediatamente eseguibile, e relativi allegati agli atti dell'ente, a seguito comunicazione del Consorzio di Area Vasta CB16 del 3.07.2026, prot. n. 18008/2026, il quale per l'annualità 2026 espone un costo complessivo per il comune di Caselle Torinese di €. 3.394.438,00, ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 397/2025, di € 3.272.095,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 21.04.2023;

Visto in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e vista la deliberazione ARERA n. 397/2025 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Visto l'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 che prevede a partire dall'01/01/2021 l'istituzione del "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche con strutture attrezzate". Preso atto che il successivo comma 838 stabilisce che "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente Territorialmente competente in base alla deliberazione di ARERA n. 397/2025), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di*



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Area Vasta CB16 del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Caselle T.se, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, come risulta nell'allegato “**B**” della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, come peraltro indicato dalle stesse linee guida, il Piano Finanziario della TARI e le conseguenti tariffe devono comunque essere costruiti tenendo conto di tutte le voci di costo previste dalle specifiche disposizioni normative (riferite ad esempio ai costi comuni e agli accantonamenti), le quali, non sono state tutte considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni standard del servizio rifiuti, nonché del vigente contratto di servizio con il soggetto gestore, che tiene conto della specificità del servizio richiesto dai singoli Comuni;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*” della medesima deliberazione;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “**A**” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 68% a carico delle utenze domestiche;
- 32% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che anche per il 2026, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019, i comuni possono avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Ka** e **Kb** per le utenze domestiche e **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del “Metodo normalizzato” contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2025 e precedenti in regime di TIA e TARES;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, *al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021*, di approvare le tariffe TARI delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2026, il cui costo risulta suddiviso come indicato nell'Allegato “**C**” pag.1, e suddivise tra Utenze domestiche e non domestiche come determinate nell'allegato “**C**” pag.1 e 2, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la comunicazione della Giunta Comunale n. 63 dell'8/4/2026;

Ritenuto altresì fissare la determinazione delle scadenze delle rate per l'anno 2026 nel seguente modo:

ACCONTO (calcolato applicando l'**80%** delle tariffe TARI 2025)

1° rata scadenza **20 luglio 2026**;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

2° rata scadenza **20 settembre 2026**;

SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l'anno 2026 e applicazione componenti perequative) scadenza **20 dicembre 2026**;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, e da riversare alla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA):
 - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;
- Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Richiamato il D.L. n. 124/2019, all'art. 57/bis comma 2, relativo al bonus sociale rifiuti;

Preso atto che dal 1.01.2025 è entrato in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dal D. L. n. 124/2019, art. 57-bis, comma 2, riconosciuto secondo le disposizioni previste dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e n. 123/R/rif del 13/04/2026;

Considerato che il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare ha un Isee, per l'anno 2026, non superiore a 9.796,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

Il bonus consiste in una riduzione del 25% della TARI o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un Isee con i valori sopra indicati;

Secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2027 (*ovvero mediante rimessa diretta*);

Preso atto che il finanziamento del bonus avviene mediante la nuova componente perequativa *UR3,a* istituita con la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 e applicata alla generalità



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

Nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti, il Comune ha la facoltà di trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall'utente;

Ritenuto opportuno concedere e confermare anche per l'anno 2026 (con la sola variazione della soglia del valore ISEE 1^a fascia adeguandolo a quella di accesso al *Bonus Rifiuti* ARERA) e quindi approvare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente le agevolazioni/esenzioni TARI per l'anno 2026 - utenze domestiche - come riportato nell'allegato "D" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che saranno concesse dall'Amministrazione comunale oltre quanto previsto dal bonus sociale rifiuti;

Di dare atto che tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

Di dare atto che nell'eventualità in cui le risorse specifiche assegnate non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposito atto la percentuale di riduzione di cui sopra verrà proporzionalmente ridotta;

Le suddette riduzioni saranno riconosciute alle seguenti condizioni:

- presentazione di apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine del **30/09/2026**;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 12 dicembre 2025 "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2027-2028", nella quale il Comune prendeva atto della conferma delle tariffe TARI pari a quelle 2025 nelle more della rideterminazione delle Tariffe 2026 tali da consentire la copertura totale del costo del servizio come richiesto dalla Legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Dato atto che la presente deliberazione non è stata trattata nella conferenza dei Capi gruppo/Commissione bilancio del 16/07/2026, in quanto dichiarata deserta per assenza del numero legale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del Settore Tributi per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato, presenti n.14, votanti n.14, favorevoli n.10, contrari n.4, (Luca Baracco, Andrea Borello, Endrio Milano, Roberto Turletto), astenuti n.0;

DELIBERA



- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026/2029 – MTR-3 – riportato nell'allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e dei documenti ad esso allegati agli atti dell'ente, validato dall'Ente Territorialmente competente Consorzio di Area Vasta CB16, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 23.06.2026, immediatamente eseguibile;
- 3) di dare atto che, sulla scorta delle indicazioni fornite con le linee guida citate in premessa, è stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Caselle Torinese, come elaborato dal Consorzio di Area Vasta CB16 di cui all'allegato “B”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato “C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 7) di dare atto che con delibera Arera n. 386/2023/R/rif sono state introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva e da riversare alla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA):
 - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 8) di dare atto che dal 1.01.2025, è entrato in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dal D. L. n. 124/2019, art. 57-bis, comma 2, riconosciuto secondo le disposizioni previste dalle deliberazioni ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e n. 123/R/rif del 13/04/2026 e s.m. e i., e che con la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 è stata introdotta la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- 9) di dare atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;
- 10) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

ACCONTO (calcolato applicando l'80% delle tariffe TARI 2025)

1° rata scadenza **20 luglio 2026**;

2° rata scadenza **20 settembre 2026**;

SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l'anno 2026 e applicazione componenti perequative) scadenza **20 dicembre 2026**;
- 11) di approvare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente le agevolazioni/esenzioni TARI per l'anno 2026 - utenze domestiche - come riportato nell' allegato “D” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

che saranno concesse dall'Amministrazione comunale oltre quanto previsto dal bonus sociale rifiuti;

- 12) di dare atto che le riduzioni saranno riconosciute alle seguenti condizioni: presentazione di apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine del **30/09/2026**;
- 13) di dare atto che tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;
- 14) di dare atto che nell'eventualità in cui le risorse specifiche assegnate non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposito atto la percentuale di riduzione di cui sopra verrà proporzionalmente ridotta;
- 15) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 16) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia gli allegati.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e scritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Dott. Salvatore Messina

Il Segretario Generale
Dott. Di Monte Pietrantonio
(atto sottoscritto digitalmente)